I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1243/86 DEL CONSIGLIO

del 28 aprile 1986

che modifica i regolamenti (CEE) n. 288/82, (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 1766/82 relativi ai regimi comuni applicabili alle importazioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i regolamenti (CEE) n. 288/82 (1), (CEE) n. 1765/82 (2) e (CEE) n. 1766/82 (3) prevedono la possibilità che siano apportati adattamenti a intervalli regolari, in particolare in materia di disposizioni transitorie, ai fini di una maggiore uniformazione dei regimi comuni applicabili alle importazioni ;

considerando che, alla luce dell'esperienza acquisita, alcune disposizioni risultano ora prive di oggetto, mentre altre devono essere adeguate ai progressi realizzati nell'uniformazione della politica commerciale comune ;

considerando che appare necessario che la Commissione e gli stati membri siano tenuti informati delle disposizioni nazionali inerenti ai settori disciplinati dagli articoli 19 e 21 del regolamento (CEE) 288/82, nonché dagli articoli 16 dei regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 1766/82,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo degli articoli 19, 20 e 21 del regolamento (CEE) n. 288/82 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 19*

1. Al più tardi il 31 dicembre 1988 il Consiglio decide in merito agli adattamenti da apportare al presente regolamento per una maggiore uniformazione del regime d'importazione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione ed in base ai progressi della politica commerciale comune.

2. In attesa di questi adattamenti :

a) per i prodotti cui si applica il regolamento (CEE) n. 3420/83 (1) gli stati membri possono subordinare le importazione alla condizione che non soltanto l'origine di tali prodotti, ma anche il paese d'acquisto o di provenienza rientrino tra quelli contemplati dal presente regolamento ;

b) i documenti d'importazione richiesti ai sensi dell'articolo 11 per la vigilanza comunitaria sono validi unicamente nello stato membro che li ha rilasciati o vidimati ;

c) i paesi del Benelux e la Repubblica italiana possono mantenere le formalità della licenza automatica o della dichiarazione d'importazione che essi applicano attualmente alle importazioni originarie del Giappone e di Hong Kong ;

d) i paesi del Benelux e l'Irlanda possono, fino al 30 giugno 1987, per i prodotti tessili non rientranti in un regime comune specifico d'importazione, mantenere una vigilanza nazionale delle importazioni di detti prodotti, compresa la formalità della licenza automatica. Lo stesso dicasi per l'Irlanda, per quanto riguarda le importazioni di calzature dei codici 64.01-11 a 19, 64.02-21 a 99, 64.03-00, 64.04-10, 90 della Nimexe ;

e) il presente regolamento non osta al mantenimento, fino al 30 giugno 1988, delle disposizioni emanate dalla Reppublica italiana per assoggettare ad un'autorizzazione particolare — conformemente al decreto ministeriale del 6 maggio 1976, all'elenco ad esso allegato, nonché alle modifiche successive — le importazioni di oggetti, macchine e apparecchi usati o nuovi, ma in cattive condizioni di manutenzione, dei capitoli 84, 85, delle voci da 86.01 a 04 e dei capitoli 87 e 93 della tariffa doganale comune.

3. Gli tati membri comunicano alla Commissione, a richiesta di quest'ultima, le norme e tutte le informazioni concernenti le procedure in materia d'introduzione di domande d'importazione, ivi comprese le

(1) GU n. L 93 del 9. 2. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 1.
(3) GU n. L 195 del 5. 7. 1982, pag. 21.

condizioni di ammissibilità di persone, società o istituzioni a presentare tali domande. Deve essere ugualmente comunicato alla Commissione qualsiasi progetto di modifica di tali norme.

(1) GU n. L 346 del 8. 1983, pag. 6.

Articolo 20

1. Se un stato membro che mantiene una restrizione all'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ultimo trattino, prevede di modificarla, ne informa la Commissione e gli altri stati membri.

2. a) Su richiesta della Commissione o di uno stato membro, le misure di cui al paragrafo 1 formano oggetto di una consultazione preventiva nell'ambito del comitato.

b) Se, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'informazione di cui al paragrafo 1, la Commissione non chiede una consultazione di propria iniziativa o su richiesta di uno stato membro, pervenuta in tempo utile prima della scadenza di tale termine, lo stato membro interessato può mettere in vigore la misura prospettata.

c) Negli altri casi, la consultazione inizia entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine previsto al punto b).

3. a) Se, al termine della consultazione, gli stati membri o la Commissione non hanno sollevato alcuna obiezione, la Commissione ne informa immediatamente lo stato membro interessato che può mettere subito in vigore la misura.

b) Negli altri casi, lo stato membro interessato può mettere in vigore la misura prospettata soltanto dopo un periodo di due settimane a decorrere dall'apertura della consultazione.

c) Se, entro tale termine, la Commissione presenta al Consiglio, ai sensi dell'articolo 113 del trattato, una proposta intesa a rimuovere le obiezioni sollevate, la misura prospettata può essere messa in vigore soltanto dopo che il Consiglio abbia deliberato.

4. In caso di estrema urgenza, e fino al 30 giugno 1988, si applicao le seguenti disposizioni :

a) qualora, esaurito un contingente, il fabbisogno economico di uno stato membro renda necessarie ulteriori importazioni in provenienza dal paese o dai paesi terzi beneficiari del contingente, lo stato membro interessato può, senza notifica preventiva, aprire possibilità supplementari di importazione entro il limite del 20 % del volume o dell'importo del contingente esaurito ; esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri stati membri. La procedura d'urgenza fissata dal presente paragrafo non si applica a partire dal momento in cui è stata autorizzata l'apertura di negoziati con il paese terzo interessato ;

b) a richiesta di uno stato membro o della Commissione, le misure adottate da uno stato membro ai sensi del presente paragrafo formano oggetto di una consultazione "a posteriori", alle condizioni previste al paragrafo 3.

5. Se uno stato membro prevede di effettuare una modifica autonoma del proprio regime di importazione di un prodotto petrolifero contemplato dall'allegato I e previsto dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (1), esso ne informa la Commissione e gli altri stati membri. In tal caso si applica la procedura prevista dai paragrafi 2, 3 e 4 ; non si applicano le altre disposizioni del presente regolamento.

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

Articolo 21

1. Il presente regolamento non osta all'adempimento di obblighi derivanti da norme particolari, fissate in accordi conclusi tra la Comunità ed i paesi terzi.

2. a) Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non costituisce ostacolo all'adozione o all'applicazione da parte degli stati membri :

i) di divieti, restrizioni quantitative o misure di sorveglianza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale ;

ii) di formalità speciali in materia di cambio ;

iii) di formalità introdotte in virtù di accordi internazionali conformemente al trattato.

b) Gli stati membri informano la Commissione delle misure o formalità da istituire o da modificare ai sensi del presente paragrafo. In caso di estrema urgenza, le misure o formalità nazionali in questione sono comunicate alla Commissione all'atto dell'adozione. ».

Articolo 2

Il testo degli articolo 15 e 16 del regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 1766/82 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 15*

1. Al più tardi il 31 dicembre 1988, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide in merito agli adattamenti da apportare al presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l'introduzione di un documento d'importazione comunitario, valido in tutta la Comunità.

2. Nell'attesa :

— ciascuno stato membro può rifiutare alle persone non stabilite sul suo territorio il rilascio o la vidimazione dei documenti d'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) ; la presente disposizione lascia impregiudicati gli obblighi derivanti dalle direttive concernenti la libertà di stabilimento e dei servizi ;

— i documenti d'importazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), sono validi soltanto nello stato membro che li ha rilasciati o vidimati.

Articolo 16

1. Il presente regolamento non osta all'adempimento degli obblighi derivanti da norme particolari previste negli accordi conclusi tra la Comunità e paesi terzi.

2. a) Fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non costituisce ostacolo all'adozione o all'applicazione da parte di uno stato membro di divieti o di restrizioni quantitative all'importazione, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

b) Gli stati membri informano la Commissione sulle misure o formalità di introdurre o da modificare ai sensi del presente paragrafo. In caso di estrema urgenza dette misure o formalità nazionali sono comunicate alla Commissione all'atto dell'adozione. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. RUDING